



ORIGINALE

PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° 269/93

DEL 18 GEN. 2016



DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico
Via Passolanciano, 75 - Pescara

OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica impianto ai sensi dell'art. 29-nonies D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

DITTA: Sistemi Sospensioni S.p.A.

Sede impianto: S.S. 17 Km 96 67039 Sulmona (AQ)

Attività svolta: Produzione componentistica per autoveicoli

Codice IPPC 2.6. - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che abroga la Direttiva 2008/01/CE;

VISTA il Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, così come modificato dal D.lgs n.46/2014;

VISTA la DGR 469 del 24.06.15 recante "Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/29.06.2009".

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DM 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005";

VISTA la LR 31 del 29/07/2010 recanti Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” concernente l’approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

VISTA la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;

VISTA la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;

VISTA la DGR n.34 del 14/02/09 recante D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/02/2005”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27/11/08 n.1154 proroga dei termini;

VISTA la DGR 308 del 24 giugno 2009 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato la D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004 individuando la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05;

DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 ess.mm.ii, punto 2.6 – “- Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.”;

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009 rilasciata alla Ditta **Sistemi Sospensioni S.p.A.** per l’esercizio di impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, ubicato nel Comune di Sulmona (AQ), Stabilimento Strada Statale 17 km 96;

VISTA la relazione annuale ARTA, trasmessa con nota prot. n. 8414 del 28/11/2011 ai sensi dell'art. 29-decies comma 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii e acquisita da questo Servizio con prot. RA/257541 del 05/12/2011, in cui veniva richiesto all'Autorità competente anche di aggiornare l'Autorizzazione con le prescrizioni riportate al punto 4.2, ossia "monitorare nel camino E74 anche i parametri polveri CO E NOx e qualora riscontrati in qualità apprezzabili proporre dei limiti da autorizzare nella revisione del QRE";

VISTA la comunicazione di modifica di impianto IPPC ai sensi dell'Art. 29 - nonies del D.lgs 152/2006 presentata in data 13/12/2011 dalla Ditta **Sistemi Sospensioni S.p.A.**, assunta al protocollo regionale RA 2648 del 04/01/2012, relativa alla razionalizzazione dei sistemi di aspirazione emissioni in atmosfera mediante eliminazione di linee non più in uso ed introduzione di 3 nuovi punti di emissione identificati con le sigle E81-E82-E83, per l'impianto sito nella Zona industriale di Sulmona (AQ) - S.S. 17 KM 94/96;

DATO ATTO con la stessa nota la ditta si uniformava alla prescrizioni di cui alla nota ARTA n. 8414 del 28/11/2011;

DATO ATTO che con nota n. RA/74614 del 02/04/2012 questo Servizio ha richiesto agli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale eventuali osservazioni;

VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta alla comunicazione di modifica di cui sopra datate 15/05/2012 (con allegata la planimetria punti di emissione datata 16/04/2012) e 25/06/2012 (con allegato il quadro riassuntivo delle emissioni datato 25/06/2012);

VISTA il parere tecnico inviato da ARTA con nota n. 4850 del 04/07/2012 relativamente a quanto presentato dalla Ditta;

VISTA la nota di questo Servizio RA/203991 del 13/09/2012 in cui si comunica alla ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. il successivo aggiornamento dell'AIA;

VISTA l'ulteriore domanda di Autorizzazione alla modifica di impianto IPPC ai sensi dell'Art. 29 - nonies del D.lgs 152/2006 datata 15/07/2013, presentata in data 25/07/2013 dalla Ditta Sistemi Sospensioni S.p.A., assunta al protocollo regionale RA/194368 del 30/07/2013, relativa alla realizzazione di un "impianto di AUSTEMPERING", per l'impianto sito nella Zona industriale di Sulmona (AQ) - S.S. 17 KM 94/96;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto di AUSTEMPERING comporta una variazione del quadro emissivo delle emissioni con l'introduzione di due nuovi camini (E84 ed E85), della planimetria delle emissioni in atmosfera e del piano di monitoraggio e controllo autorizzati;

VISTE le delucidazioni della ditta Sistemi Sospensioni S.p.A., in merito all'incontro relative domanda di Autorizzazione alla modifica di impianto IPPC ai sensi dell'Art. 29 - nonies del D.lgs 152/2006 assunte al protocollo regionale RA72545 del 13/03/2014, dove si precisa la necessità di realizzare in prossimità dei forni di AUSTEMPERING n° 2 punti di emissione denominati E84 - E 85 e si riportano le caratteristiche dei nuovi impianti;

VISTE le ulteriori delucidazioni della ditta Sistemi Sospensioni S.p.A., assunte con prot. RA184537 del 09/07/2014, sulle emissioni degli impianti convogliati ai nuovi punti di emissione E_84 ed E_85, con il nuovo QRE allegato;

VISTO il parere tecnico ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., di modifica non sostanziale con prescrizioni inviato da ARTA a questo Servizio con nota n. 5516 del 07/08/2014 ed acquisita con prot. RA/218884 del 13/08/2014, in cui ARTA, ai sensi della DGR 917/2011, ravvisa la necessità di aggiornare con gli elaborati di seguito specificati:

- Nuovo QRE, firmato dal gestore dell'impianto e datato 13/06/2014;



- Planimetria H1 – deposito temporaneo, art. 183;
- Planimetria area di stoccaggio rifiuti- isola ecologica;
- Integrazioni del PMC relativamente ai nuovi punti di emissione;

ed in cui sono stabilite, inoltre, le prescrizioni per i punti di emissione denominati E_84 ed E_85;

VISTA la nota della ditta datata 28/05/2015, successiva alla nostra nota n. RA/124195 del 11/05/2015, con la quale la stessa informava questo Servizio della dismissione di alcuni camini e trasmetteva il piano di monitoraggio e controllo corrispondente ai camini attivi;

VISTO il QRE datato 28.05.2015 trasmesso dalla ditta con nota datata 22/07/2015 assunta al protocollo regionale n. RA/194901 del 24/07/2015 contenente i soli camini attivi;

VISTA la planimetria delle emissioni datata 04/03/2015 inviata dalla Ditta in data 23.10.2015 e assunta al protocollo regionale n. n. RA/315186 del 15/12/2015;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'autorizzazione n. 124/93 del 24/06/2009 a seguito delle modifiche sopra richiamate con i seguenti elaborati:

- Quadro riassuntivo delle emissioni datato 28.05.2015 (allegato 1);
- Planimetria punti di emissione datata 04/03/2015 (allegata alla nota trasmessa in data 23.10.2015) (allegato 2);
- Planimetria H1 – deposito temporaneo, art. 183 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii (allegato 3);
- Planimetria area di stoccaggio rifiuti- isola ecologica (allegato 4);
- Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota datata 28/05/2015, assunta al protocollo regionale n. RA/146100 del 03/06/2015 (allegato 5);

VISTA la nota di ARTA n. 8414 del 28/11/2011 contenente proposte di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare la prescrizione inerente l'effettuazione di un'indagine idrogeologica che permetta di descrivere la falda sottostante attraverso la ricostruzione della piezometrica.

VISTA la nota della Ditta datata 13/11/2015 avente ad oggetto "Trasmissione nota chiarimenti" e contenente la nota tecnica esplicativa;

VISTA la planimetria della rete idrica trasmessa con nota datata 30.11.2012, assunta la protocollo regionale n. RA/305010 del 03/12/2015, a seguito dell'incontro che la ditta ha avuto con ARTA in data 12.11.2015;

RITENUTO poter aggiornare la planimetria della rete idrica vigente in virtù degli esiti dell'incontro tecnico di cui sopra con l'allegato 6;

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della parte II del D.lgs 152/06 ne ss.mm.ii sono tutti soddisfatti;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento per le spese istruttorie;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto



Art. 1

DI AGGIORNARE A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

(comma 1 dell'art. 29-nonies - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

l' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009 rilasciata alla Ditta **Sistemi Sospensioni S.p.A.**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in via Aldo Borletti n.61/63 Corbetta (MI) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di sospensioni per autovetture, sito al Km 96, s.s. 17, nel Comune Sulmona (AQ), per la categoria impiantistica di cui al punto 2.6 dell'allegato I del D.lgs 59/05 per un volume complessivo delle vasche di trattamento pari a 132 mc;

Art. 2

L'art. 2 dell'AIA n. 124/93 del 24/06/2009 è così modificato:

“Ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, commi 3b, 8 e 9, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 79/36 del 08/01/2009 è prorogata ex lege con durata raddoppiata.

Successive modifiche degli impianti e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento.”

Art. 3

- Modifiche all'art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009
 1. La tabella 1 è sostituita dal Quadro riassuntivo delle emissioni datato 28.05.2015 (allegato 1)
 2. L'Allegato I planimetria punti di emissione aggiornata al 14/11/2008 è sostituita dalla planimetria punti di emissione datata 15/07/2013 (allegato 2);
- Relativamente ai punti di emissione denominati “E_84 e E_85 si prescrive:
 - il tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime è stabilita in 30 giorni;
 - il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto all'Autorità Competente, al Distretto Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di L'Aquila, alla ASL competente per territorio ed al Comune di Sulmona, con un anticipo di almeno quindici giorni;
 - la durata della marcia controllata viene fissata in giorni 15: in tale periodo dovranno essere effettuati, per gli inquinanti ivi previsti, n. 2 controlli secondo le metodiche ufficiali di seguito indicate avvalendosi di laboratori accreditati;
 - i dati relativi alle emissioni effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla messa a regime;
 - i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati;
 - la frequenza degli autocontrolli da effettuarsi da parte del gestore dovrà avere cadenza annuale;
 - i risultati degli autocontrolli dovranno essere annotati nell'apposito Registro delle Emissioni in Atmosfera preventivamente vidimato dalla Provincia di L'Aquila;

- i metodi di riferimento per l'effettuazione delle misure previste, come disposto dall'allegato "G" Emissioni in Atmosfera" nota Ispra prot. DVA – 2011 – 0013399 del 06/06/2011 sono di seguito elencati:

Parametro	Metodica di riferimento
Ossidi di Azoto	UNI EN 14792 del 2006
Polveri	UNI EN 13284-1 - 1 : 2003
CO	UNI EN 15058-1 - 1 : 2006

- ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente come riportato nel QRE con scritta indelebile e presente sul relativo manufatto in prossimità del punto di prelievo;
- i sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Art.4

Modifiche all'art. 7 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009

Le planimetrie relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti sono modificate dagli allegati:

1. Planimetria H1 – deposito temporaneo, art. 183 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii (allegato 3);
2. Planimetria area di stoccaggio rifiuti- isola ecologica (allegato 4);

Art. 5

Modifiche all'art. 6 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009

Per la planimetria relativa agli scarichi idrici si rimanda all' allegato 6 denominato "reti fognanti data 18/11/2015.

Art.6

Modifiche all'art.8 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009

I contenuti del paragrafo "Emissioni in atmosfera" della lettera C sono così modificati:

- Il piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera è contenuto nell' allegato 5 "Piano di monitoraggio e controllo" facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- La lettera c2 del paragrafo C **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO** è così modificata:

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'installazione. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.



Art.7

La lettera d3 del paragrafo “d) GESTIONE DELL’IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO” è così modificata:

1. In caso di malfunzionamento dell’impianto di produzione e/o di abbattimento e/o depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni idriche, il Gestore dovrà:
 - a. darne comunicazione entro otto ore al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di L’Aquila, all’Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
 - b. qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 48 ore dall’evento;
 - c. nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l’emissione o lo scarico fuori limite devono essere immediatamente interrotti;
 - d. in caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente all’ARTA, Distretto provinciale di L’Aquila;
 - e. i periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti le azioni intraprese.

Art.8

Ulteriori prescrizioni

Entro il 30/06/2016 il gestore è tenuto ad effettuare una indagine idrogeologica accurata che permetta di descrivere la falda sottostante attraverso la ricostruzione della piezometrica.

Art. 9

Il presente provvedimento aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124/93 del 24/06/2009 e ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell’autorizzazione n. 124/93 del 24/06/2009 e ss.mm.ii;

Art. 10


Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all’oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’ESTENSORE
(Diana Melfi)



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Iris Flaeco)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

10/06/2016 